Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 246/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2003

relativa all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 388/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005	L 62	7	9.3.2005

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 246/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2003

relativa all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità con quanto disposto dal regolamento (CE) 577/98, vanno specificati gli elementi del programma di formulari ad hoc per il periodo che va dal 2004 al 2006.

(2) Agli Stati membri e alla Commissione europea occorrono specifiche informazioni statistiche per elaborare provvedimenti appropriati che consentano di modernizzare l'organizzazione del lavoro ([3]), conciliare lavoro e vita familiare ([4]) e valorizzare la terza età ([5]).

(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il programma di formulari ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro, per gli anni dal 2004 al 2006, come disposto in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
([2]) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14.
([3]) GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 67.
([4]) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.
([5]) GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 64.

▼B

ALLEGATO

INDAGINE SULLA FORZA LAVORO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI FORMULARI AD HOC

1. **Disposizioni sull'organizzazione e sull'orario di lavoro**

Elenco delle variabili: da definire entro marzo 2003.

Periodo di riferimento: secondo trimestre del 2004. Gli Stati membri possono comunque fornire i dati relativi alle 52 settimane dell'anno quando il sotto-campione per il formulario ad hoc viene selezionato in base alla struttura ad onda del campione.

Stati membri e regioni interessate: da definire.

Campione: un quarto del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando tuttavia le 52 settimane costituiranno il periodo di riferimento la dimensione del campione sarà pari almeno al 15 % del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando l'unità di campionamento è individuale non è richiesto nessun dato relativo agli altri membri della famiglia.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2005.

2. **Conciliazione di lavoro e vita familiare**

Lista delle variabili: da definire entro marzo 2004.

Periodo di riferimento: secondo trimestre del 2005. Gli Stati membri possono comunque fornire i dati relativi alle 52 settimane dell'anno quando il sotto-campione per il formulario ad hoc viene selezionato in base alla struttura ad onda del campione.

Stati membri e regioni interessate: da definire.

Campione: un quarto del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando tuttavia le 52 settimane costituiranno il periodo di riferimento la dimensione del campione sarà pari almeno al 15 % del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando l'unità di campionamento è individuale non è richiesto nessun dato relativo agli altri membri della famiglia.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2006.

3. **Passaggio dal lavoro alla pensione**

Lista delle variabili: da definire entro marzo 2005.

Periodo di riferimento: secondo trimestre del 2006. Gli Stati membri possono comunque fornire i dati relativi alle 52 settimane dell'anno quando il sotto-campione per il formulario ad hoc viene selezionato in base alla struttura ad onda del campione.

Stati membri e regioni interessate: da definire.

▼M1

Campione: il campione per il formulario in questione riguarda solo le persone di età compresa tra 50 e 69 anni. La serie completa di variabili dell'indagine sulle forze di lavoro va rilevata per il sottocampione impiegato per il formulario ad hoc. Se l'unità di campionamento è la singola persona, non è necessario rilevare dati sugli altri componenti del nucleo familiare.

▼B

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2007.